Via Roma n. 55 – I-42121 Reggio Emilia (RE) Tel. 0522.437756 – Fax 0522.1503019 P.E.C. franco.stefanelli@ordineavvocatireggioemilia.it Web http://www.slfs.it

IN. HO6/95 Sent.

Oggetto: opposizione a progetto di distribuzione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Parma - Sez. I - riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

CONTENZ. N. 6201/ RUGLO G.I. N. 1601 CRONOL N. 1601 REPERT. N. 1390 COMUNICAZ. N. 2

Kulk topols

DOTT. LANFRANCO MOSSINI

Presidente

DOTT. MARIANO

LO MORO

Giudice

DOTT. PIETRO

ROGATO

Giudice Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

BANCA SPA, rappresentata e difesa dall'Avv. A. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Parma, via



- OPPONENTE -

contro

BANCA s.c. a r.l.

rappresentata e difesa dal Dott. Proc. Paola

ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Parma, via

- OPPOSTA -

nonchè contro

·

- OPPOSTI CONTUMACI -

Rilasciate n. Copie In forma esecutiva (Copie In forma esecutiva) (Copie In

Via Roma n. 55 – I-42121 Reggio Emilia (RE) Tel. 0522.437756 – Fax 0522.1503019 P.E.C. franco.stefanelli@ordineavvocatireggioemilia.it Web http://www.slfs.it

Causa Civile iscritta al n. 6201/94 del Ruolo Generale e posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 13.4.1995 sulle seguenti conclusioni:

Per l'opponente:

"Si conclude per l'esclusione del privilegio ipotecario attribuito alla Banca

S.c.c.r.l. succeduta alla Banca

nell'ammontare sopra indicato".

Per l'opposta:

"Voglia il Tribunale Ill.mo, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza, respingere l'opposizione proposta, confermando il privilegio ipotecario attribuito alla Banca

S.c.c.r.l. succeduta alla Banca

S.c.c.r.l. e

ripartire il ricavato della vendita così come da progetto di piano di riparto presentato in data 11.11.1994".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

con ricorso depositato l'11\11\1994 la BANCA
spa proponeva opposizione al progetto di
riparto relativo all'esecuzione immobiliare in





- makes the second of the first of the first

Via Roma n. 55 – I-42121 Reggio Emilia (RE) Tel. 0522.437756 – Fax 0522.1503019 P.E.C. franco.stefanelli@ordineavvocatireggioemilia.it Web http://www.slfs.it

> corso contro i signori contestando la sussistenza di un diritto di prelazione in capo alla BANCA sulla somma ricavata dalla vendita dell' appartamento di civile abitazione sito in Parma, viale Deduceva la ricorrente l'inopponibilità sè, quale a sua volta creditrice in revocatoria nell'esecuzione, dell'ipoteca intervenuta iscritta dalla Banca 3\9\1982 contro il siq. successivamente alla trascrizione in 31\8\1982 della vendita effettuata dal detto in favore della signora Radicatosi il contraddittorio con la costituzione della BANCA ,questa concludeva per il rigetto dell'opposizione, osservando come la vendita in parola fosse stata revocata con sentenza della Corte di Appello di Bologna n°403\1987,confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n°3341\90,e che da tali pronunce dovesse farsi discendere la piena efficacia del privilegio ipotecario. Sospesa la procedura esecutiva il G.E., assunte le funzioni di istruttore, invitava le

Via Roma n. 55 – I-42121 Reggio Emilia (RE) Tel. 0522.437756 – Fax 0522.1503019 P.E.C. franco.stefanelli@ordineavvocatireggioemilia.it Web http://www.slfs.it

precisare le rispettive conclusioni e fissava, per la spedizione a sentenza, l'udienza collegiale del 13\4\1995.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Il thema decidendi può così sintetizzarsi:è valida, efficace ed opponibile agli in revocatoria un'ipoteca iscritta sull'immobile già del debitore, e contro medesimo, dopo la trascrizione della effettuata da quest'ultimo in favore di terzo,quando il relativo contratto sia stato revocato ai sensi dell'art.2901 C.C.?

2)L'azione revocatoria rientra tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: suo scopo è la tutela conservativa del diritto di credito che si attua rendendo possibile l'esperimento dell'azione esecutiva, o conservativa, su beni che, essendo usciti dal patrimonio del debitore, non potrebbero formare più oggetto della responsabilità patrimoniale di cui all'art.2740 C.C.

3)L'azione non tende però a far ritornare il bene nel patrimonio del debitore in quanto l'atto di disposizione revocato conserva pur sempre la sua efficacia traslativa o costitutiva di diritto in



Avv. Franco Stefanelli

Via Roma n. 55 – I-42121 Reggio Emilia (RE) Tel. 0522.437756 – Fax 0522.1503019 P.E.C. franco.stefanelli@ordineavvocatireggioemilia.it Web http://www.slfs.it

capo all'acquirente: essa tende invece a far accertare, nei confronti del creditore che la esercita, che l'atto di disposizione compiuto dal debitore non è efficace nei suoi confronti in quanto non sottrae il bene all'azione esecutiva del creditore medesimo.

4)L'accoglimento dell'azione revocatoria comporta l'inefficacia dell'atto impugnato:inefficacia relativa poichè il negozio rimane valido ed efficace sia fra le parti che nei confronti dei terzi e di essa si giovano solo i creditori che hanno ottenuto la sentenza di revocazione.

5)Conclusivamente sul. punto la revocatoria(ordinaria)non ha effetto restitutorio: il bene non rientra nel patrimonio del debitore(e ciò a differenza che nella **r**evocatoria falimentare: v.in tal senso Cass.22\6\1985 n°3757:"mentre l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, con riguardo ad un atto dispositivo di un bene, implica una mera declaratoria di inefficacia dell'atto stesso, che consente al creditore istante di aggredire con esecuzione individuale la cosa che ne costituisce l'oggetto, l'accoglimento della revocatoria fallimentare comporta la restituzione del bene

Via Roma n. 55 – I-42121 Reggio Emilia (RE) Tel. 0522.437756 – Fax 0522.1503019 P.E.C. franco.stefanelli@ordineavvocatireggioemilia.it Web http://www.slfs.it

medesimo al'amministrazione del fallimento, tenuto conto che essa si inserisce in una procedura esecvutiva già in atto, caratterizzata dalla acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori").

6)L'ipoteca per cui è causa è stata iscritta dalla Banca su di un immobile non più di proprietà del suo debitore, il ,ma di un terzo,la :l'iscrizioneche carattere costitutivo-dell'ipoteca avvenuta in data 3\9\1982,posteriore a quella della trascrizione della compravendita dichiarata inefficace (31\8\1992):e l'ipoteca iscritta su di un immobile non appartenente al soggetto in danno del quale l'iscrizione ha luogo è giuridicamente inesistente (V.in tal Cass.12\3\1971 senso n°711).

7)Il precedente giurisprudenziale invocato dalla Banca (Cass.n°1494\1968)a parte la particolarità della fattispecie(l'ipoteca era stata iscritta su immobili che la debitrice aveva costituito in dote in favore del marito con atto registrato e trascritto anteriormente all'iscrizione)non appare convicente in quanto non in sintonia con i principi ripetutamente

Avv. Franco Stefanelli

Via Roma n. 55 – I-42121 Reggio Emilia (RE) Tel. 0522.437756 – Fax 0522.1503019 P.E.C. franco.stefanelli@ordineavvocatireggioemilia.it Web http://www.slfs.it

> affermati in dottrina e giurisprudenza in tema di effetti dell'azione revocatoria ordinaria:l'affermazione della Suprema secondo cui "il bene che forma oggetto dell'atto impugnato deve considerarsi nei confronti del creditore come se non fosse mai uscito patrimonio del debitore", da cui discenderebbe "la validità dell'ipoteca eventualmente iscritta su di esso", non appare condivisibile alla luce del disposto dell'art.2902 C.C.("il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti terzi acquirenti le azioni esecutive conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato"):proprio la previsione che l'azione esecutiva-o conservativa-si propone in confronto del terzo acquirente, e non del debitore(anche se secondo la dottrina la sua presenza nel processo esecutivo o conservativo è necessaria), è una conferma del fatto che l'azione revocatoria ordinaria non opera un ritorno del bene nel patrimonio del debitore.

8)Conclusivamente, non avendo l'azione revocatoria effetto restitutorio, ma mirando soltanto a ricostituire la garanzia generica assicurata al



Via Roma n. 55 – I-42121 Reggio Emilia (RE) Tel. 0522.437756 – Fax 0522.1503019 P.E.C. franco.stefanelli@ordineavvocatireggioemilia.it Web http://www.slfs.it

> creditore dal patrimonio del debitore ex art.2740 C.C., l'ipoteca iscritta in danno del debitore in epoca successiva alla trascrizione dell'atto di disposizione, poi revocato, deve considerarsi giuridicamente inesistente in quanto iscritta su non appartenente al debitore medesimo: il che appare perfettamente in linea con effetti dell'azione gli revocatoria, che ricostituisce appunto la generica garanzia assicurata al creditore dal patrimonio del debitore quale era prima dell'atto disposizione. 9)Alla luce di quanto sopra, nella distribuzione della somma ricavata va escluso il privilegio ipotecario attribuito alla Banca

s.c.c.r.l. nell'ammontare sopra indicato.

10)Sussistono giusti motivi per dichiarare
interamente compensate tra le parti le spese del
presente giudizio.

P Q M

il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone che nella distribuzione della somma ricavata venga esclusa la prelazione ipotecaria attribuita alla BANCA

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giuidizio.

131 141 1 100000 131 141 1 100000 1511 111 1 100000 1611 111 1 100000 1641 1711 1 100000

Via Roma n. 55 – I-42121 Reggio Emilia (RE) Tel. 0522.437756 - Fax 0522.1503019 P.E.C. franco.stefanelli@ordineavvocatireggioemilia.it

Web http://www.slfs.it

Così deciso in Parma il 20\4\1995.

IL PRESIDENTE

DR.LANFRANCO MOSSINI

IL GIUDICE EST.

DR . PLETRO RO

Il Directoro U. concelleria

Attilia M. Maletta)

IL CANCELLIERE CRAS. ATTILIO MALETTA 1 2 MAG. 1995

UFFICE	O DEI	REGIS	1 8 0	Series -
Rock mil 29 M	AG 1005	_ N		Series the series of the serie

di cui £. IL CASSIERE REGGENTE Rag. Paola Serafini

per INVIM

A TUS E PROCENTE LT. Emmis & south

Avverso il presente provvedimento é stato interposto gravame con atto notificate

Parma,

Cancélliere